



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 754 del 03/06/2026

OGGETTO: AZ. AGRICOLA SEGURON DI BARUFFI S.S.

**RINNOVO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA AD USO IRRIGUO DAL TORRENTE RHON, IN
TERRITORIO DEI COMUNI DI TRESIVIO E PONTE IN VALTELLINA**

LICENZA N. 14/2026

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 32 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i.;
- l'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i.;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 6 maggio 2025, che conferma l'incarico al sottoscritto Dott. Ing. Antonio Rodondi, quale dirigente del Settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 190 del 04/03/2014 (licenza n. 07/2014) è stata assentita all'Azienda Agricola Seguron di Baruffi e Ninatti s.s. (P. IVA 00921660148), con sede a Tresivio, in via Sant'Antonio n. 66, la licenza di attingimento d'acqua ad uso irriguo dal torrente Rhon, in territorio dei Comuni di Tresivio e Ponte in Valtellina (SO);
- la suddetta licenza, riferita all'anno 2014, è stata poi rinnovata per l'annualità 2015 con determinazione n. 286 del 07/04/2015 (licenza n. 08/2015), per l'annualità 2016 con determinazione n. 360 del 13/04/2016 (licenza n. 14/2016), per l'annualità 2017 con determinazione n. 418 del 03/05/2017 (licenza n. 14/2017) e per l'annualità 2028 con determinazione n. 541 del 21/05/2018 (licenza n. 13/2018).

VISTA la domanda pervenuta in data 20/05/2026, con la quale la società Agricola Seguron di Baruffi s.s. ha chiesto il rinnovo della licenza anche per l'anno 2026;

CONSIDERATO che l'attingimento richiesto, con il rispetto delle condizioni prescritte, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Parametri della captazione (86ATT)	
Corpo idrico	Torrente Rhon
Quota attingimento	760 m s.l.m.
Periodo di attingimento	15 marzo ÷ 30 settembre
Uso	Irriguo
Portata media e massima derivabile	2 l/s
Volume annuo massimo derivabile	37.000 mc

ed è da considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 32 comma 1 del R.r. 24/03/2006 n. 2;

ATTESO che per l'uso in parola la società richiedente ha provveduto:

- al pagamento delle spese di istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria della Provincia di Sondrio della somma di € 50,00 come da attestazione in data 20/05/2026;
- al pagamento del canone per l'annualità 2026, mediante versamenti alla Tesoreria della Regione Lombardia della somma di € 44,71 effettuato il 26/05/2026;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90;

recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

di assentire all'Azienda Agricola Seguron di Baruffi s.s. (P. IVA 00921660148), il rinnovo per l'anno 2026 della licenza di attingimento d'acqua ad uso irriguo dal torrente Rhon.

La presente licenza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. **si riferisce all'anno 2026 ed essendo giunta al quinto rinnovo - ai sensi dell'art. 32 comma 3 del R.r. 24/03/2006 n. 2 - non potrà più essere rinnovata;**
2. l'attingimento dovrà avvenire mediante prelievo dal torrente Braulio a quota 2.130 m s.l.m. con le modalità indicate nella domanda originaria e nella documentazione tecnica ad essa allegata (mediante autopompa, senza la realizzazione di opere);
3. può essere revocata in qualsiasi momento, senza che il beneficiario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse;
4. il titolare della licenza di attingimento:
 - è responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima e terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi Funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi;
 - è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari concernenti la polizia dei corsi d'acqua pubblici, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela quali-quantitativa delle acque;
 - è soggetto all'obbligo di denuncia dei volumi d'acqua prelevati come previsto dalla d.g.r. n. VII/3235 del 26 gennaio 2001, nonché dall'art. 33 del R.r. 24.03.2006 n. 2;
5. tutte le spese relative alla presente licenza sono a carico del richiedente;

La presente determinazione sarà trasmessa al beneficiario ed ai Comuni interessati dall'attingimento. Sarà inoltre pubblicata all'Albo provinciale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito web della Provincia;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo nei termini di legge, oppure ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente